



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**ORDINANZA  
SINDACO**

**N. 9 DEL 28-10-2019 REG. GEN. 161 DEL 28-10-2019**

Oggetto: **MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO CIVILE-STAGIONE 2019/2020.**

**IL SINDACO**

**Premesso che**

- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);
- questo Comune ha aderito al progetto europeo "Patto dei Sindaci";

**Considerate:**

- la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione della convocazione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 5 settembre, in cui sono stati illustrati i contenuti del nuovo Accordo e individuati una serie di interventi comuni da porre in essere;

**Considerato** che il 27/09/2019 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), per presentare e discutere le nuove misure da adottare nel corso della stagione 2019-2020, proposte dalla Regione sulla base dell'“Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

**Preso atto** che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 13/10/2017 l'Arpav e il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia hanno illustrato concretamente i contenuti del nuovo Accordo Padano di cui alla D.G.R.V. 836/2017, distinguendo l'attuazione di “pacchetti di misure” per i Comuni con più di 30.000 abitanti (Chioggia e S. Donà di Piave) assieme a quelli costituenti “l'agglomerato Venezia”, prioritariamente destinatari del provvedimento medesimo (Venezia, Mira, Marcon, Martellago, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea) e i restanti Comuni del territorio metropolitano;

**Considerato** che per questi ultimi, di cui fa parte anche il Comune di Camponogara, nel corso della riunione del 27/09/2019, il TTZ ha proposto di attuare dal 01/10/2019 al 31/03/2020 le misure di “livello verde” del c.d. “Accordo Padano”, che di seguito si riportano:

1. riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
  2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
  3. divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse con efficienza inferiore o uguale a “2 stelle” (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);
  4. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
- prevedendo per il punto n. 4, con le stesse modalità dell'anno precedente, la possibilità di deroga per quelle manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dal Comune (come ad esempio i tradizionali falò dell'Epifania);

**Considerato** che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2019-2020;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l'altro, al punto n. 3 prescrive “[...] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria di cui all'allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali; [...]”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30/06/2005 avente per oggetto “Adozione del Piano Comunale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera”, approvato con provvedimento della Provincia di Venezia trasmesso il 27/01/2006 prot. n. 6634;

**Richiamato** il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Camponogara, consente l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 25 ottobre 2019 al 15 aprile 2020;

**Visti**

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.P.C.M. 08/03/2002;

- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016;

### **ORDINA**

a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra il 31 ottobre 2019 e il 15 aprile 2020, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell'intero territorio comunale:

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:  
17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;  
19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse con efficienza inferiore o uguale a "2 stelle" (riferimento Delibera della Giunta Regionale Veneta n. 1908/2016);
4. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dal Comune.

### **INVITA**

- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

### **ESCLUSIONI**

Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

### **AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l'ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2 e 3, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

### **MANDA**

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Camponogara, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nelle apposite sezioni "Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti organi indirizzo politico>Ordinanze" e "Amministrazione trasparente>Informazioni ambientali", del sito web dell'Ente;

- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:

- Settore Uso e Assetto del Territorio di questo Comune;
- Comando di Polizia Locale;
- S.U.A.P. di questo Comune;
- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
- Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
- Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
- Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima;
- Istituto Comprensivo "A. Gramsci" di Camponogara;
- Alla scuola dell'Infanzia "M. Bambina" di Calcroci;
- Alla scuola dell'Infanzia "S. Maria Assunta" di Camponogara;

#### INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Si da atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile dell'istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

IL SINDACO  
Rag. Antonio Fusato

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)